



COMUNE DI STRIANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Via Sarno, 1 - 80040 Striano

Tel. 081.8276202 – Fax 081 8276103 – P.I. 01254261215 - C.F. 01226000634

STRUTTURA CONTROLLI SUCCESSIVI

Prot 2041 del 07/02/2024

Ai Responsabili di E.Q.

E p.c.

al *Sig. Sindaco*

al sig. *Presidente del Consiglio Comunale*

al Sig. *Revisore dei conti incaricato*

al *Nucleo di Valutazione*

Alla *Giunta Comunale*

-loro sedi-

Oggetto - Relazione controllo successivo ex art. 147 bis, comma 2, D.lgs. n. 267/2000 - periodo 2° semestre 2023/ e Direttive.

Preliminarmente si richiama il verbale prot.127 del 4/1/2024 relativo al sorteggio delle determinazioni da sottoporre a controllo, divise per settore ed ivi indicate.

Nel suddetto verbale si da atto che non essendo pervenuti gli elenchi degli ulteriori atti assunti dalle e.q. si sarebbe effettuato il sorteggio in data successiva : esso risulta effettuato , con le stesse modalità descritte per le determinazioni in data 11 e 12 gennaio 2024.

In particolare si da atto che con l'ausilio del dipendente Frizzi, si è proceduto al sorteggio, a mezzo del sito random.org come da stampe agli atti dell'Ufficio, dei provvedimenti adottati dall'ente da sottoporre a controllo amministrativo:

determinazioni delle p.o., permessi a costruire – Cila -Scia-del Servizio Urbanistica ed Ambiente; autorizzazioni e verbali C.d.S. del Servizio LLPP-Polizia Locale, nonché delibere di giunta, di consiglio , ordinanze sindacali e dirigenziali; i suddetti documenti sono stati poi successivamente acquisiti in forma cartacea.

L'esame dei provvedimenti sorteggiati è stato effettuato in più sedute, avvalendosi della consultazione dell'atto e dei suoi allegati, e dell'assistenza del responsabile del servizio affari generali, dottor Biagio Minichini; all'occorrenza ciascun responsabile di E.Q. è stato sentito verbalmente per eventuali chiarimenti.

Esso è stato espletato tenuto conto degli indicatori previsti per ciascuna tipologia di atto dall'apposita scheda di raffronto.

Nelle ipotesi di liquidazioni di spesa si è provveduto all'esame dei relativi atti di affidamento al fine di verificare la correttezza dell'intero procedimento.

Nello specifico vengono prese in esame :

- per il servizio finanziario n. 4 determine,
- per il servizio affari generali n. 16;
- per il servizio LLPP e Polizia Locale n. 21 determine;
- per il servizio urbanistica n.5;
- per un totale complessivo di n. 46 determine ,

Si sono esaminate altresì :

- n. 4 ordinanze dirigenziali
- n.1 ordinanza sindacale;
- n.3 delibere di consiglio e

- n. 8 delibere di giunta;
- nonché:
- 2 pratiche di permessi a costruire,
- n. 8 fascicoli Scia ,
- n. 3 fascicoli Cila,
- n.11 autorizzazioni varie di LLPP
- n. 4 autorizzazioni per contrassegni sosta per disabili.

Si dà atto che in data 02.02.2024, si è avviato l'esame degli atti presentati cartaceamente, completando così i controlli del semestre.

ESITI

A seguito delle verifiche effettuate, vengono formalizzati i seguenti rilievi:

DELIBERE GC E CC:

Non ci sono stati particolari rilievi, così come per i verbali per violazione del codice della strada, compilati secondo formulario standard.

AUTORIZZAZIONI suolo consegnate dall'Arch. Celentano:

prot. n. 15484 del 7/11/2023: il riferimento agli articoli 20-23 del dlgs n. 36/2023 relativo alla pubblicazione in amministrazione trasparente è errato, in quanto le autorizzazioni non sono contratti e dunque non sono sottoposte alla disciplina di cui al codice dei contratti : si ritiene corretto il richiamo a dover pubblicare l'autorizzazione (ma solo in elenco), nella sezione provvedimenti dei dirigenti, secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013; nell'autorizzazione si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente risalente al 2019 ; non vengono esplicitati gli estremi del regolamento istitutivo dell'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se il pagamento sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione.

prot. n. 14298 16/10/2023: il riferimento agli articoli 20-23 del dlgs n. 36/2023 è errato in quanto le autorizzazioni non sono contratti e dunque non sono sottoposte alla disciplina di cui al codice dei contratti ; comunque si ritiene corretta la pubblicazione dell'autorizzazione (ma solo in elenco) nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 ; si evidenzia che nella nota del 19.09.2023, allegata al provvedimento in esame, prot. 12886, di richiesta documenti integrativi, viene riportato un decreto di nomina a PO errato; nell'autorizzazione si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare l'atto istitutivo dell'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione e se il pagamento sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione.

Gori prot. n. 10714 del 07.08.2023: il riferimento agli articoli 20-23 del dlgs n. 36/2023 è errato in quanto le autorizzazioni non sono contratti e dunque non sono sottoposte alla disciplina di cui al codice dei contratti; comunque si ritiene corretta la pubblicazione dell'autorizzazione , ma solo in elenco, nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013 ; non si richiama il regolamento sugli scavi e non si esplicita l'obbligo del pagamento dei diritti di occupazione ovvero se il pagamento sia avvenuto oppure laddove non sia avvenuto, se l'autorizzazione sia subordinata al suddetto adempimento

o se sia non dovuto trattandosi di caso di esenzione.

Gori prot. n. 10783 dell'8 agosto 2023 : il riferimento agli articoli 20-23 del dlgs n. 36/2023 è errato in quanto le autorizzazioni non sono contratti e dunque non sono sottoposte alla disciplina di cui al codice dei contratti; comunque si ritiene corretta la pubblicazione in elenco nella sezione provvedimenti dei dirigenti secondo quanto previsto nel piano anticorruzione/trasparenza adottato ai sensi del Dlgs. N. 33/2013, ancorchè l'art 23 del dlgs 33/2013 abbia subito modifiche; si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare in base a quale regolamento venga quantizzata la somma per occupazione di 24,96 euro .

prot. n. 11940 del 6/09/2023: autorizzazione scritta a penna in calce alla richiesta, pure scritta a penna, in violazione alla disciplina del CAD ; mancano i requisiti di legittimità del provvedimento .

prot. n. 13092 del 29/09/2023: manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente in cui pubblicare l'atto ovvero in elenco nella sezione provvedimenti e nella sezione contributi essendo concessione gratuita per la quale andava quantizzato l'ammontare del contributo indiretto.

Telecom prot. n. 14941 del 26 ottobre 2023: si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019; manca l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente in cui pubblicare l'atto ovvero in elenco nella sezione provvedimenti e senza esplicitare in base a quale regolamento venga quantizzata la somma per occupazione di 16,64 euro

Rete gas prot. n. 17608 del 19.12.2023: non si richiama alcun regolamento in base al quale viene quantizzata la somma per occupazione di 41,18 euro; si richiama impropriamente il codice dei contratti per la pubblicazione in amministrazione trasparente riportando anche l'indicazione errata dell'anno 2015 in luogo di 2016 (si rinvia a quanto in precedenza già rilevato) del relativo decreto legislativo.

Enel prot. n. 16140 del 20.11.2023: si richiama il regolamento del 2010 senza riportare il regolamento vigente del 2019 e senza esplicitare in base a quale regolamento venga quantizzata la somma per occupazione di 20,80 euro; si richiama impropriamente l'art 20 del codice dei contratti non trattandosi di contratto ma di autorizzazione

AUTORIZZAZIONI DISABILI- Ufficio LLPP- PM n. 51-48-42-27/2023:
si esprimono i medesimi rilievi sollevati per il primo semestre.

DETERMINE DIRIGENZIALI LL.PP.

Determinazione: RG n.493/2023 del 13.07.2023:

non viene esplicitato, identificandolo con gli estremi del protocollo/numero/repertorio, il contratto stipulato sul Mepa, limitandosi a citare la determina di affidamento (che non ha valore contrattuale) e la richiesta di offerta.

Si ribadisce che nelle liquidazioni occorre richiamare identificandolo , gli estremi del contratto che non coincide con la determina di affidamento a meno che alla stessa venga dato valore contrattuale.

Determinazione: RG n.494/2023 del 13.07.2023:

viene richiamata la determina di impegno spesa per aderire alla convenzione consip ma non viene citato l'atto di adesione alla stessa ; si ribadisce quanto riportato al precedente punto .

Determinazione: RG n. 520/2023 del 24.07.2023:

viene richiamato un decreto sindacale di nomina a Po relativo all'anno precedente. Si impegna una somma "a favore dell'operatore economico", mentre non si affida il servizio o la fornitura prima dell'impegno.

Ci si limita a sostenere che "il servizio di connessione dell'impianto alla rete è garantito dalla società..." senza precisare se la società agisce in regime di monopolio e/o i motivi per i quali è stata individuata la società cui fare l'affidamento.

L'affidamento è stato effettuato fuori dal mepa senza tener conto del parere n. 2196 del 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i cinquemila euro affermando che: occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26.

Manca l'indicazione circa il possesso dei requisiti morali da parte dell'operatore economico.

L'indicazione del codice fiscale è ritenuto dal garante privacy dato "eccedente".

Determinazione: RG n. 529/2023 del 26.07.2023:

evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente sia all'insussistenza dell'obbligo di ricorrere al mepa che alla pubblicazione in amministrazione trasparente).

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anziché dell'anno 2016 ed inoltre non si fa alcun riferimento al nuovo codice dei contratti che è il DLGS n. 36/2023.

L'affidamento è stato effettuato fuori dal mepa senza tener conto del parere n. 2196 del 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i cinquemila euro affermando che: occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26.

Determinazione: RG n.543/2023 del 01.08.2023:

incompleta l'indicazione della sezione di amministrazione trasparente ove pubblicare l'atto; è errato il riferimento al codice dei contratti così come indicato sopra; non si precisa se la determina di affidamento dell'incarico richiamata abbia valore contrattuale, né se i professionisti individuati siano in possesso dei requisiti; si afferma che trattasi di prestazione occasionale per cui si presume che i professionisti siano dipendenti pubblici ma non si fa riferimento se sia stato acquisito il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza.

Determinazione: RG n.559/2023 del 03.08.2023:

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anziché dell'anno 2016 ed inoltre non si fa alcun riferimento al nuovo codice dei contratti che è il DLGS n. 36/2023.

Determinazione: RG n.567/2023 del 04.08.2023:

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anziché 2016 ed inoltre non si fa alcun riferimento al nuovo codice dei contratti che è il DLGS n. 36/2023.

Determinazione: RG n.579/2023 del 29.08.2023: evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente sia all'assenza del conflitto di interesse, che alla regolarità tecnica, che alla pubblicazione in amministrazione trasparente, quest'ultima riportata per tre volte, con riferimenti una volta errati, una incompleti ed una volta esatti).

Determinazione: RG n.593/2023 del 05.09.2023: viene richiamato genericamente l'esistenza del contratto senza identificarlo con data o protocollo o numero.

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anziché 2016 ed inoltre non si fa alcun riferimento al nuovo codice dei contratti che è il DLGS n. 36/2023; evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente alla regolarità tecnica).

Si liquidano a settembre 2023 fatture relative all'anno 2021 (che a loro volta sono riferite a periodi futuri: in particolare il 7 gennaio 2021 si emette fattura per il periodo da gennaio a giugno 2021; l'1 luglio 2021 si emette fatture per il periodo sino a dicembre 2021 senza chiarire se la fatturazione anticipata rispetto alla prestazione è autorizzata dal contratto) in violazione all'obbligo del rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti e dei tempi di pagamento . Si invita a fornire chiarimenti.

Determinazione: RG n.598/2023 del 06.09.2023:

viene richiamata la determina di affidamento in luogo del contratto ;
evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente alla regolarità tecnica).
Si integra l'impegno di spesa iniziale sostenendo che il contratto è stato perfezionato attraverso la sottoscrizione ed accettazione del preventivo di spesa però non identificato per numero e data. la stessa fattura viene indicata per due volte con una diversa data ed un diverso protocollo : si invita a verificare la corretta indicazione dei dati e a darne comunicazione a questo ufficio.

Determinazione: RG n.633/2023 del 19.09.2023:

L'indicazione di dati personalissimi è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente" .
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel d.lgs. n. 50/2015 anziché 2016;

Determinazione: RG n.689/2023 del 10.10.2023:

evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente alla regolarità tecnica).

Determinazione: RG n.696/2023 del 16.10.2023:

L'indicazione del codice fiscale è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente" .
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel d.lgs. n. 50/2015 anziché 2016;

Determinazione: RG n.701/2023 del 16.10.2023:

L'indicazione del codice fiscale è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente" .
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel d.lgs. n. 50/2015 anziché 2016;
manca indicazione della sezione gare e contratti di amministrazione trasparente ove pubblicare l'atto;
ai fini della liquidazione occorre richiamare il contratto, infatti la regolare esecuzione della prestazione può essere attestata solo in riferimento alle condizioni contrattuali.
L'intervento non si affida con determina ma con contratto a meno che non si sia dato valore contrattuale alla determina con la sottoscrizione da parte dell'operatore economico, per accettazione della stessa .

Determinazione: RG n.704/2023 del 17.10.2023: si richiama la determina di affidamento rg 203 /3021 in luogo del contratto senza precisare se la stessa abbia valore contrattuale
evitare doppie attestazione (nel caso di specie relativamente alla regolarità tecnica).
L'indicazione del codice fiscale è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente" .
Viene liquidata la spesa in luogo della fattura

Determinazione: RG n.733/2023 del 25.10.2023:

si affida la fornitura senza contratto e/o condizioni e/o clausole contrattuali
L'indicazione del codice fiscale è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente" .
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel d.lgs. n. 50/2015 anziché 2016;

Determinazione: RG n.808/2023 del 21.11.2023:

si richiama la determina di affidamento in luogo del contratto senza precisare se alla stessa sia stato dato valore contrattuale a mezzo sottoscrizione da parte dell'operatore economico, per accettazione della stessa.

L'indicazione del codice fiscale è ritenuta dal garante privacy dato "eccedente".
manca indicazione della sezione gare e contratti di amministrazione trasparente ove pubblicare l'atto;
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anzichè 2016;

Determinazione: RG n.827/2023 del 27.11.2023:

viene impegnata la spesa ma non affidata la fornitura né si dà valore contrattuale alla determina
Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anzichè 2016;
non viene precisato se il contrente è stato scelto in quanto presente nell'albo dei fornitori o in base a quale criterio sia stato individuato

Determinazione: RG n.853/2023 del 11.12.2023:

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anzichè 2016;

Determinazione: RG n.866/2023 del 11.12.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.920/2023 del 21.12.2023:

si richiama la determina di affidamento in luogo del contratto senza precisare se alla stessa sia stato dato valore contrattuale a mezzo sottoscrizione da parte dell'operatore economico, per accettazione della stessa.

Il codice dei contratti viene indicato erroneamente nel dlgs n. 50/2015 anzichè 2016;
viene citato l'art 163 del Tuel senza che ne ricorrano presupposti e condizioni in quanto questo Ente, avendo approvato il bilancio di previsione sempre entro il 31 dicembre dell'anno precedente non ha mai operato in esercizio provvisorio

DETERMINE DIRIGENZIALI AFFARI GENERALI

Determinazione: RG n.491/2023 del 12.07.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n. 528/2023 del 26.07.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.531/2023 del 27.07.2023:

non viene richiamato il contratto ovvero non si dà atto che lo stesso è stato stipulato attraverso lettera commerciale oppure dando valore contrattuale alla determina di affidamento

Determinazione: RG n.629/2023 del 19.09.2023:

evitare ripetizioni; chiarire in che modo sono state individuate le ditte invitate e se nel rispetto delle misure anticorruzione;

l'affidamento è stato effettuato fuori dal mepa senza tener conto del parere n. 2196 del 27 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i cinquemila euro affermando che: occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26.

Determinazione: RG n.630/2023 del 19.09.2023:

evitare ripetizioni ; chiarire in che modo sono state individuate le ditte invitate e se nel rispetto delle misure anticorruzione;

l'affidamento è stato effettuato fuori dal MEPA senza tener conto del parere n. 2196 del 27 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i cinquemila euro affermando che: occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26.

Determinazione: RG n.703/2023 del 17.10.2023:

l'affidamento è stato effettuato fuori dal mepa senza tener conto del parere n. 2196 del 27 luglio 2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale ha confermato che la digitalizzazione si applica anche agli affidamenti sotto i cinquemila euro affermando che: occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26

Determinazione: RG n.750/2023 del 27.10.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.803/2023 del 21.11.2023:

evitare l'utilizzo delle iniziali in quanto anch' esse secondo il Garante privacy permettono potenzialmente di risalire all'identità della persona; era sufficiente l'inciso "in favore di parte attrice"

Determinazione: RG n.829/2023 del 29.11.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.872/2023 del 13.12.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.376/2023 del 26.05.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.885/2023 del 14.12.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.887/2023 del 14.12.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.895/2023 del 18.12.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.905/2023 del 19.12.2023:

nessun rilievo

DETERMINE DIRIGENZIALI SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Determinazione: RG n.484/2023 del 06.07.2023:

non viene esplicitata la sezione di amministrazione nella quale pubblicare l'atto;
non viene esplicitato di aver acquisito l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti morali da parte dell'operatore economico affidatario del servizio.
Avendo affidato oltre al servizio di elaborazione, stampa e imbustamento degli avvisi di accertamento anche quello di notifica a mezzo raccomandata A/R, sarebbe stato opportuno

tracciare il procedimento interamente sulla MEPA attraverso l'RDO evoluta

Determinazione: RG n.522/2023 del 24.07.2023: nessun rilievo

Determinazione: RG n. 819/2023 del 22.11.2023:

non viene esplicitata la sezione di amministrazione nella quale pubblicare l'atto;

Determinazione: RG n. 874/2023 del 13.12.2023: nessun rilievo

DETERMINE DIRIGENZIALI URBANISTICA, AMBIENTE E TERRITORIO

Determinazione: RG n.**488/2023 del 06.07.2023:** nessun rilievo

Determinazione: RG n.**537/2023 del 28.07.2023:** non viene correttamente esplicitata la sezione di amministrazione nella quale pubblicare l'atto che peraltro non risulta pubblicato nella sezione contributi;

Determinazione: RG n. 625/2023 del 14.09.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n. 690/2023 del 11.10.2023:

nessun rilievo

Determinazione: RG n.717/2023 del 18.10.2023:

nessun rilievo

ORDINANZE SINDACALI

Ordinanza sindacale n. 11 del 11.07.2023:

manca indicazione pubblicazione in amministrazione trasparente; non viene esplicitato il nominativo del responsabile del procedimento.

ORDINANZE DIRIGENZIALI

Ordinanza n. 73 del 18.12.2023:

manca l'indicazione del decreto di nomina a PO; si invia l'ordinanza al Comando Polizia Locale ovvero a sé stesso.

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

Ordinanza n. 39 del 10.08.2023:

manca l'indicazione del decreto di nomina a PO;

si invia l'ordinanza al Comando Polizia Locale ovvero a sé stesso ed inoltre viene inviata al Commissariato di P.S. di San Giuseppe vesuviano a differenza di altre ordinanze analoghe.

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

Ordinanza n. 34 del 25.07.2023:

manca l'indicazione del decreto di nomina a PO;

si invia l'ordinanza al Comando Polizia Locale ovvero a sé stesso.

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

Ordinanza n. 57 del 9.10.2023:

manca l'indicazione del decreto di nomina a PO;

Si riportano gli stessi rilievi già formulati in occasione dei controlli relativi al I semestre 2023, evidentemente ignorati, ovvero: Oltre all'albo pretorio la pubblicazione va fatta, in elenco (vedi piano della trasparenza) in amministrazione trasparente, provvedimenti dei dirigenti; viene erroneamente richiamata l'inesistente legge 107 in luogo dell'articolo 107 del d.lgs. N. 267/2000.

SCIA:

Non risultano redatti i verbali volti a tracciare l'attività istruttoria effettuata dall'ufficio

PERMESSI DI COSTRUIRE:

Aperti i fascicoli consegnati dall'UTC si è constatato che trattasi di permessi non ancora rilasciati per cui si è provveduto a sentire il responsabile dell'ufficio per rendere spiegazioni: si constata che il sorteggio è stato effettuato sulla scorta di un elenco rassegnato erroneamente dal competente ufficio tecnico non afferente ai provvedimenti concessori rilasciati ma bensì alle richieste di permesso pervenute nel II semestre 2023; nonostante il sollecito a produrre il corretto elenco delle concessioni, ad oggi lo stesso non è stato ancora prodotto.

CILA:

Non risultano assunti i verbali volti a tracciare l'attività istruttoria effettuata dall'ufficio

CONCLUSIONI / DIRETTIVE/ INVITO A DARE RISCONTRO

- Pur riscontrando ulteriori miglioramenti nella forma espositiva degli atti, che ne rendono più agevole la lettura e la comprensione, permangono per il servizio LLPP le criticità già segnalate in occasione dei precedenti controlli e per le quali sono state formulate specifiche direttive con annessi format di atti, a cui si fa espresso rinvio, afferenti in particolare:

- **al perfezionamento del vincolo contrattuale e alla esplicitazione delle condizioni essenziali del contratto** : si continua a non riportare le modalità di espletamento, le condizioni ed il termine entro cui eseguire la prestazione richiesta (elementi essenziali che devono essere esplicitati in ogni determinazione a contrarre) e a non allegare lo schema di contratto o di preventivo o di lettera commerciale contenente evidentemente tutti i suddetti elementi; si ribadisce che è necessario, in alternativa al contratto, dare valore contrattuale alla determina con la sottoscrizione della stessa per accettazione da parte dell'operatore economico; il mero rinvio alle condizioni contenute e precisate "sul portale degli acquisti in rete della pa" o al preventivo (peraltro solitamente non allegato e formulato senza le richiamate indicazioni essenziali, limitandosi lo stesso a riportare il solo corrispettivo) è da ritenersi non corretto. Ciò rileva particolarmente in fase di liquidazione della spesa, non potendosi sostenere in fase di pagamento, che la prestazione sia stata correttamente resa, in assenza di tali esplicitazioni nel provvedimento di affidamento **o nel contratto, che, non a caso, sarebbe sempre opportuno sottoscrivere con separato atto e preferibilmente nella forma pubblica-amministrativa**, a maggior garanzia per l'ente. A tal riguardo si osserva che le direttive espresse nella deliberazione G.C. di approvazione del PEG n.9 del 31/1/23 laddove per importi superiori a 30.000 euro, viene richiesta la stipula avanti al segretario comunale, non sempre vengono

osservate.

In assenza di separato contratto :

quando viene dato valore contrattuale alla determina di affidamento occorre comunque necessariamente farla sottoscrivere per accettazione e riportare tutte le condizioni e termini dell'affidamento;

quando si stipula a mezzo lettera commerciale o a mezzo MEPA occorre comunque esplicitare anche nella determina di affidamento, ai fini della conoscibilità e trasparenza, tutte le condizioni contrattuali e non il solo oggetto o allegarle;

quando si liquida la prestazione non è sufficiente richiamare la sola determina di affidamento , che da sola ha mero valore interno (se sottoscritta per accettazione occorre esplicitarlo indicando la data ed il protocollo in cui si è perfezionato il contratto) e non crea il vincolo contrattuale, bensì occorre richiamare il contratto **identificandone gli estremi** .

Ulteriore criticità afferiscono:

-al rispetto dei termini di pagamento, che come è noto, rappresenta anche obiettivo rilevante di performance. Nei casi di ritardo, così come in ogni fattispecie nella quale non si sia rispettato il normale termine di conclusione del procedimento, corre sempre l'obbligo di esplicitare e fornire adeguata e ampia motivazione delle ragioni del ritardo.

-alla violazione della normativa sulla privacy, già oggetto di specifica direttiva (prot.14007 del 18/11/2029) e per la quale si ritiene opportuno fornire ulteriori delucidazioni come da circolare allegata alla presente; si anticipa che l'uso improprio dei dati personali nei provvedimenti dà luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte del garante nei confronti del dirigente responsabile.

Il garante sostiene che i soggetti pubblici, in conformità ai principi di protezione dei dati, siano obbligati a "ridurre al minimo" l'utilizzazione di dati personali e identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi o altra modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Anche quando si adempie agli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 è necessario rendere intelligibili dati personali non pertinenti o, se particolari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (linee guida Garante 15/05/2014).

Per evitare di incorrere nelle pesanti multe del Garante, si consiglia di non riportare mai dati personali all'interno dei provvedimenti che sono pubblicati sul sito dell'Ente ed all'albo on line ed anzi formulare i provvedimenti utilizzando codici alfanumerici, se necessario, indipendentemente dal contenuto del provvedimento; i dati personali, in genere, non sono affatto essenziali per motivare adeguatamente il provvedimento.

- alla corretta interpretazione dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici con particolare riferimento ai micro affidamenti inferiori a 5.000 euro per il quale non opera nessuna deroga, secondo quanto chiarito sia dal MIT con il parere 2196/2023 prima riportato nei rilievi, che dall'ANAC, con il comunicato del 10 gennaio, già trasmesso per le vie brevi agli uffici,

- e alla corretta applicazione delle deroghe consentite dal nuovo codice dei contratti al principio di rotazione, che sono ammesse solo se le condizioni elencate dal legislatore ricorrano tutte contemporaneamente. **Su questi ultimi due temi si ritiene opportuno allegare alla presente specifico aggiornamento delle check list relative alle procedure di cui al nuovo codice dei contratti, relativamente agli affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro.**

Si anticipa che il parere ministeriale citato ed il comunicato Anac concludono sostenendo che anche nel caso di micro affidamenti sotto i cinquemila euro, **è obbligatorio concludere/perfezionare ogni procedura di acquisto** utilizzando le piattaforme dei mercati elettronici con conseguente superamento delle modalità semplificate (che consentono di concludere l'affidamento direttamente attraverso lo scambio di comunicazioni con pec senza necessità di perfezionare il procedimento sul mercato elettronico) , anche nei casi di urgenza o di assenza di convenzioni CONSIP.

Quindi anche per importi di pochi euro è obbligatorio utilizzare piattaforme di approvvigionamento digitale per effetto delle disposizioni di cui all'art.25 del D.lgs. n. 36/2023, per svolgere tutte le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, nessuna esclusa, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26, in quanto vale il rispetto dei principi di cui al libro primo parte prima titolo primo ed in particolare il principio di cui all'art. 2 e di cui ai commi 4-5-6 dell'art. 14 del nuovo codice dei contratti.

Si rinnova l'**invito** ai Responsabili di E.Q. **a dare attuazione e ad applicare le predette direttive**, che è opportuno trasmettere anche ai dipendenti istruttori.

Si invitano i Responsabili di Po a provvedere ad **integrare** di conseguenza **gli atti rilevati carenti, dando riscontro** degli adempimenti effettuati.

Si segnala altresì che tale invito, già formulato in occasione dei controlli relativi al primo semestre 2023, non ha avuto ad oggi compiuto seguito, per cui si resta in attesa che il servizio interessato provveda a **notiziare in merito l'ufficio scrivente**.

ESPLICITARE LE MISURE PREVENZIONE ADOTTATE

Si coglie l'occasione per ribadire ai responsabili di E.Q., a valere anche quale monitoraggio relativo all'applicazione delle misure anticorruzione previste nel vigente piano anticorruzione, di **esplicitare** sempre, in ogni provvedimento adottato, oltre alla motivazione, l'attestazione circa l'osservanza delle altre **misure anticorruzione previste per la fattispecie ed applicate, inserendo specifiche clausole** quali: dato atto dell'assenza di conflitto potenziale di interesse, del rispetto dell'ordine cronologico, del rispetto dei tempi procedurali e/o dei motivi di eventuali ritardi, del rispetto del principio di rotazione, del rispetto dei criteri di scelta del contraente, criteri che devono essere predeterminati ed esplicitati, del rispetto del principio della trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, convenienza ecc.

Si ricorda che l'attuazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza costituisce obiettivo di Performance, rilevante anche ai fini della valutazione dei Titolari di E.Q. e della corresponsione dell'indennità di risultato.

La presente relazione viene rimessa ai destinatari indicati in oggetto per quanto di rispettiva competenza, nonché per conoscenza, così come prescritto dal vigente regolamento sui controlli interni, al Revisore dei conti, al Nucleo di valutazione come documento utile per le valutazioni di competenza, nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e alla Giunta affinché ne prendano atto ;

Del Presente verbale unitamente a quello con Prot . 127 del 04.01.2024 se ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale dell 'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente, Controlli e rilievi sull' Amministrazione e altri contenuti.

Si allegano altresì:

-Linee Guida per la Pubblicazione dei Dati On Line

-check list relative alle procedure di cui al nuovo codice dei contratti, relativamente agli affidamenti diretti inferiori a 150.000 euro

**Il Segretario Comunale
F.to digitalmente Dr.ssa Anna Maria Montuori**

All.1

Oggetto: Linee Guida per la Pubblicazione dei Dati On Line. Disposizione organizzativa

Con la presente si ritiene opportuno richiamare l'attenzione in materia di obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, al fine di garantire un corretto adempimento delle prescrizioni normative.

Si rammenta che il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ha introdotto importanti modifiche negli obblighi di pubblicazione dei dati della Pubblica Amministrazione, imponendo la creazione, nel sito web istituzionale, di una sezione denominata “Amministrazione Trasparente” in cui pubblicare una serie di informazioni, codificate con la delibera 1310/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e definendo ufficialmente il concetto di trasparenza amministrativa.

Il successivo D.Lgs. 97/2016 ha sancito importanti novità in tema di trasparenza amministrativa, modificando forma e sostanza di alcuni obblighi di pubblicazione stabiliti nel D.Lgs. 33/2013. Anche l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali si è resa parte attiva nel processo di delucidazione e definizione delle modalità di pubblicazione dei dati on line, contribuendo fortemente ad una corretta interpretazione delle numerose normative sul tema tramite l’emanazione di tre provvedimenti, pubblicati negli anni 2007, 2011 e 2014, con i quali sono state presentate delle linee guida per la pubblicazione dei dati on line.

Da ultimo il Regolamento UE 2016/679, noto come RGPD – Regolamento Generale per la Protezione dei Dati – ha introdotto rilevanti novità in tema di protezione dei dati personali e portato il Legislatore nazionale alla conseguente revisione del D.Lgs. 196/2003 “Codice della Privacy”.

Su questo tema è opportuno definire un modus operandi, comune ed omogeneo, per tutte le unità organizzative dell’Ente nell’ambito della pubblicazione dei dati on line, sul sito istituzionale (compresa la sezione “Amministrazione Trasparente”) nonché all’albo pretorio on line, al fine di scongiurare il rischio di commettere violazioni e, di conseguenza, soggiacere all’eventuale esercizio del potere sanzionatorio della succitata autorità Garante.

1-Finalità

Le Linee Guida per la Pubblicazione dei Dati On Line, di cui di seguito, costituiscono un supporto per la corretta pubblicazione on line di atti, documenti ed informazioni contenenti dati personali, nel rispetto delle normative vigenti in tema di trasparenza, pubblicità, comunicazione istituzionale e protezione dei dati personali.

Si chiede ai titolari di incarichi di Elevata Qualificazione di divulgare le Linee Guida in oggetto tra tutto il personale dell’Ente incaricato della redazione e pubblicazione di dati e documenti sul sito istituzionale nonché all’albo pretorio on line.

2. Riferimenti normativi

- L. 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.”;
- D. Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”;
- Linee Guida per i siti web delle PA, in applicazione della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;
- Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito definito RGPD);
- D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE));”;
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del Garante per la Protezione dei dati Personali (14 giugno 2007) [1417809].
- Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante per la Protezione dei dati Personali (15 maggio 2014) [3134436].

3. Definizioni

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Dato sanitario: è un qualsiasi dato che possa rivelare informazioni relative allo stato di salute degli interessati; in questa categoria rientrano le prestazioni di servizi di assistenza sanitaria; numeri, simboli o elementi specifici attribuiti a una persona fisica per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; qualsiasi informazione riguardante, ad esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro.

Titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri. In questo specifico documento il Titolare è individuato nel Comune di Genzano di Roma

Identificabilità: la possibilità di riconoscere una persona, identificandola da qualsiasi altro soggetto o all'interno di un gruppo/categoria. La persona può essere identificabile anche attraverso ulteriori elementi che possono contraddistinguerla. Se l'identificazione richiede l'acquisizione di ulteriori dati (identificatori) per i quali occorrono tempi e costi irragionevoli, allora la persona non si può considerare identificabile.

Pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

Diffusione: mettere a conoscenza di soggetti indeterminati i dati personali in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

4. Equilibrio tra obblighi di diffusione e protezione dei dati personali

La pubblicazione on line, oggetto delle presenti linee guida, rappresenta una forma di diffusione di dati personali. Essa deve avvenire nel rispetto dei principi richiamati nel RGPD, fra cui:

ADEGUATEZZA I dati devono essere completi, sufficienti e funzionali al raggiungimento della finalità.

PERTINENZA I dati raccolti e trattati devono essere strettamente collegati alle finalità del trattamento.

LICEITA' I dati devono essere raccolti e trattati in osservanza delle normative che ne prevedono il trattamento.

ESATTEZZA Devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

LIMITAZIONE DEI DATI O NON ECCEDENZA Il trattamento dei dati personali deve essere sempre limitato per il raggiungimento della finalità come disposto dalle norme di riferimento.

LIMITAZIONE DELLA CONSERVAZIONE (DIRITTO ALL'OBLIO) I dati e i documenti devono essere pubblicati e mantenuti on line limitatamente per il tempo richiesto dalle normative specifiche che ne richiedano la pubblicazione. Successivamente devono essere destinati alla conservazione o alla cancellazione a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In particolare, la diffusione di dati personali deve soggiacere al **principio di legittimità**. A seconda della tipologia dei dati trattati, **la normativa prevede espressamente diverse basi di legittimità**:

TIPOLOGIA DI DATO BASE NORMATIVA DI RIFERIMENTO PRESCRIZIONI

Dati personali trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri Art. 6 RGPD

Art. 2-ter D.Lgs. 196/2003 La diffusione è consentita solo se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento

Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona Art. 9 RGPD

Art. 2-sexies D.Lgs. 196/2003 Il trattamento è ammesso per motivi di interesse pubblico rilevante se prevista espressamente da norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili (quindi la diffusione) e il motivo di interesse pubblico rilevante nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato.

La diffusione è anch'essa un trattamento che segue le indicazioni normative sopra riportate

Dati genetici, biometrici e relativi alla salute Art. 9 RGPD

Art. 2-septies D.Lgs. 196/2003 La diffusione è vietata

Dati relativi a condanne penali e a reati Art. 10 RGPD

Art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 Il trattamento è consentito solo se autorizzata da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza di disposizione di legge, da un decreto del Ministero della Giustizia.

La diffusione è anch'essa un trattamento che segue le indicazioni normative sopra riportate

5. Principali tipologie di dati oggetto di trattamento ed indicazioni su modalità e limiti alla pubblicazione e diffusione on-line

I dati trattati dall'organizzazione nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile

utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento. Per questo motivo, si riportano di seguito alcune indicazioni in merito al trattamento di tali dati nell'ambito della pubblicazione on line:

- **Nome e cognome:** nei casi in cui sia prevista da norma di legge o regolamento la diffusione di dati identificativi, nome e cognome sono spesso un elemento idoneo ad identificare i soggetti nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza. Per questo motivo, qualora si renda necessaria l'identificazione di un individuo, tali informazioni possono spesso rivelarsi sufficienti.
- **Data e luogo di nascita:** tali informazioni possono essere diffuse **solo se espressamente richieste dalla norma** o nei casi in cui sia rilevante distinguere soggetti omonimi.
- **Codici identificativi:** qualsiasi tipologia di codice che consenta l'identificazione anche indiretta dell'interessato costituisce dato personale. Rientra in questo contesto anche il numero di matricola assegnato ad un soggetto. Per tale motivo, tale informazione può essere sottoposta a diffusione **solo se espressamente previsto** da norma di legge o regolamento.
- **Iniziali di nome e cognome:** tali informazioni comportano la potenziale identificabilità dei soggetti interessati mediante individuazione, possibile correlazione e deduzione, pertanto rientrano nella sfera dei dati personali. Non esiste norma espressa che preveda la pubblicazione delle iniziali di un soggetto, pertanto la pubblicazione di tali informazioni è **vietata**.
- **Riferimenti personali di contatto (indirizzi di residenza/domicilio, indirizzi di posta elettronica privati, numeri di telefono):** non è permessa la pubblicazione di tali informazioni, per non violare la sfera più privata degli individui.
- **Codice fiscale:** tale dato è un'informazione codificata che rappresenta, oltre che nome e cognome, altri elementi rilevanti come luogo e data di nascita, oltre che il sesso del soggetto. Inoltre, tale informazione riveste particolare delicatezza poiché correlata alla sfera demografica, finanziaria ed economico-patrimoniale degli individui, pertanto, potrebbe essere utilizzata per azioni di carattere fraudolento. Oltre a ciò, in molti ambienti informatici in cui è richiesta l'autenticazione del soggetto, il codice fiscale rappresenta lo user-id, cioè il codice identificativo che insieme alla password compone le credenziali di accesso. Per questi motivi, è in generale **vietato pubblicare tale dato, a meno che non sia esplicitamente richiesto** da una norma. E' bene rilevare che, nei casi in cui le persone fisiche siano dei professionisti di cui si rende necessaria la pubblicazione di dati personali, è consigliato quando possibile pubblicare la relativa partita IVA al posto del Codice Fiscale.
- **IBAN:** gli identificativi dei conti correnti bancari sono un'informazione che potrebbe essere utilizzata per azioni fraudolente o in ogni caso pregiudizievoli per l'intestatario, pertanto **non è permessa** la pubblicazione di tali dati. Sebbene la protezione dei dati personali si riferisca solo alle persone fisiche, per le motivazioni sopra esposte si raccomanda vivamente di astenersi dal pubblicare anche gli IBAN delle persone giuridiche.
- **Informazioni da cui potrebbero emergere situazioni di disagio economico-sociale:** alcune informazioni, come per esempio la concessione di un beneficio o situazioni di morosità, potrebbero far desumere la presenza di situazioni di disagio economico o sociale. Per questo motivo è **vietato pubblicare** tali dati.
- **Dati afferenti alla sfera più intima dell'individuo:** la pubblicazione di dati personali che rivelino o possano anche indirettamente rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona possono costituire un grave pregiudizio per il soggetto, pertanto **non ne è in generale consentita la pubblicazione** (a meno che non vi sia una norma che lo richieda esplicitamente, circostanza questa alquanto improbabile).
- **Dati di carattere sanitario:** tali dati **non possono essere mai pubblicati**, a tutela dei soggetti interessati.
- **Eventi della vita delle persone correlati a funzioni e compiti istituzionali dell'organizzazione:** l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgano soggetti privati (es. rilascio di documenti e certificati,

svolgimento di procedimenti di autorizzazione e concessione, ecc.). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (al fine di consentire a soggetti portatori di interesse a far valere o difendere i propri diritti correlati a tali eventi), è opportuno verificare se è necessario rendere pubblici i dati personali dei soggetti destinatari degli interventi dell'ente o collegati a qualsiasi titolo, al fine di **non incorrere in un'eccedenza** del trattamento di dati.

- **Generalità di soggetti coinvolti in vertenze/contenziosi** con l'amministrazione: l'organizzazione, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, può effettuare azioni che coinvolgano vertenze o attività esecutive su soggetti privati (es. attività espropriative, accertamenti tributari, ricorsi, azioni a tutela dei minori). Pur sussistendo in molti casi l'obbligo di pubblicità di tali azioni (es. deliberazioni di **autorizzazione a resistere in giudizio**), è opportuno evitare la diffusione dei dati personali dei soggetti coinvolti in vertenze con l'amministrazione, attivamente o passivamente, al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati. Al fine di consentire l'individuazione della singola pratica, può farsi ricorso al numero di protocollo o di registro.

- **Documenti di identificazione:** poiché le scansioni di tali documenti possono essere utilizzati in numerose circostanze (es. presentazione di istanze e dichiarazioni, richieste di finanziamenti, ecc.), al fine di evitare utilizzi di natura fraudolenta da parte di terzi ne è espressamente **vietata la pubblicazione on line**.

- **Scansione della firma:** la scansione della firma rappresenta un elemento che può essere utilizzato per falsificare documenti e attestazioni, per tale motivo ne è **vietata** la diffusione e nei casi in cui sia presente in documenti pubblicati questa deve essere resa illeggibile.

6. Finalità e strumenti di pubblicazione on line

Il Titolare è tenuto a pubblicare sul proprio sito istituzionale e su specifiche sezioni on line atti, documenti e informazioni correlate all'attività dell'organizzazione, al fine di ottemperare a specifiche normative e/o perseguire diverse finalità di pubblicazione.

Le finalità perseguite attraverso la pubblicazione on line da parte del Titolare sono le seguenti:

- **Trasparenza:** la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, in attuazione della normativa in materia di trasparenza, volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione, al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulla modalità adottate per la valutazione del lavoro dei dipendenti pubblici

- **Pubblicità:** la disponibilità online per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa, in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati, in attuazione delle normative di settore.

- **Consultabilità:** la disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati – anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi; tale finalità non adempie ad obblighi normativi di pubblicazione.

- **Comunicazione istituzionale:** la pubblicazione di informazioni e news sui siti istituzionali è finalizzata a illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento, promuovere l'immagine delle amministrazioni e favorire l'accesso ai servizi pubblici, diffondendone la conoscenza.

Ogni finalità è specifica, peculiare e differente dalle altre, e viene perseguita attraverso diversi strumenti di pubblicazione che verranno illustrati nei capitoli successivi.

7. Il sito istituzionale dell'Ente

Il sito istituzionale dell'Amministrazione assolve alle finalità di comunicazione istituzionale,

ai sensi della L. 150/2000. Esso può contenere informazioni di carattere istituzionale che esulino dalle informazioni obbligatorie che devono essere pubblicate nelle altre sezioni specifiche (oggetto di analisi nei prossimi capitoli).

A tal fine, nell'ambito della comunicazione istituzionale e fatta salva la libertà di informazione ai fini di interesse pubblico, possono essere pubblicati dati personali (comprese fotografie) **espressamente autorizzati dagli interessati** o relativi a persone pubbliche.

Poiché il sito istituzionale è indicizzato sui motori di ricerca, **è necessario attenersi al principio di non eccedenza in merito alla pubblicazione di dati personali.**

Qualora sia ritenuto opportuno dare massima divulgazione ad informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" o nell'albo pretorio dell'organizzazione, è necessario **astenersi dal duplicare le informazioni** ma fare direttamente rimando a quelle contenute nelle altre sezioni (tramite link), **in modo da evitare eccedenze** nel trattamento imputabili a diverse tempistiche di pubblicazione e/o a differenti modalità di indicizzazione dei contenuti sui motori di ricerca.

8. La sezione "Amministrazione trasparente"

8.1. Introduzione

La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.

Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, **procedendo all'anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.**

I dati trattati nell'esercizio delle funzioni istituzionali possono avere criticità differenti se rapportate al contesto della protezione dei dati personali, per la loro natura afferente alla sfera più intima e privata dell'individuo, per la potenziale attitudine a ricondurre alla conoscenza di situazioni di disagio economico sociale o semplicemente per il possibile utilizzo di tali informazioni per finalità di carattere fraudolento.

Occorrerà valutare caso per caso la situazione concreta, tenendo conto di tutta una serie di parametri rinvenibili nella legislazione e giurisprudenza nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali **applicando i principi di limitazione e minimizzazione del trattamento, ma anche i principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza** elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea e del Consiglio di Stato, sarà inoltre necessario individuare la natura e la tipologia dei dati personali e dei soggetti interessati.

La stessa Pubblica Amministrazione dovrà valutare se le informazioni contenute nei documenti sono riferiti a persone fisiche, ricordando che il Reg.UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali non si applica alle persone giuridiche.

Sarà poi necessaria una valutazione basata sul "bilanciamento degli interessi" facendo in modo che il diritto alla conoscenza non prevalga rispetto al diritto di riservatezza e più in generale al diritto di protezione dei dati personali e ai diritti di libertà individuali riferiti alle persone fisiche coinvolte.

Seguendo l'approccio basato sul rischio auspicato dal Regolamento UE 2016/679, gli atti

pubblicati non dovrebbero contenere informazioni che possano arrecare un danno fisico, materiale o immateriale per gli interessati, si dovranno quindi **omettere le informazioni non rilevanti**, ricorrendo, se del caso, all'anonimizzazione per non rendere individuabili i soggetti interessati, reformulando il testo e utilizzando riferimenti ad allegati riservati depositati agli atti ma sottratti dalla pubblicazione.

La sezione “Amministrazione Trasparente” è stata introdotta con il D. Lgs. 33/2013 e prevede la pubblicazione obbligatoria di alcune informazioni relative all'organizzazione e al suo operato. Queste sono le caratteristiche principali di tale sezione:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D. Lgs. 33/2013

FINALITA' Trasparenza come “accessibilità totale”: favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

A CHI SI RIVOLGE Chiunque ha diritto di conoscere le informazioni pubblicate in tale sezione, senza alcuna limitazione.

VISIBILITA' MOTORI DI RICERCA Dati indicizzati dai motori di ricerca.

DURATA PUBBLICAZIONE 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione nella generalità dei casi.

3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico, relativamente ai titolari di incarichi politici di direzione o di governo, dirigenziali o di posizione organizzativa, oppure a collaboratori esterni o consulenti.

Fino al termine del mandato o dell'incarico, per dati patrimoniali e le dichiarazioni dei redditi relativi ai titolari di incarichi politici.

In particolare, la normativa prevede la pubblicazione di alcune informazioni, per cui è doveroso osservare le indicazioni di seguito riportate.

Si evidenzia in particolare che, anche nei casi rientranti nell'obbligo di pubblicazione, l'organizzazione è tenuta a **rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se particolari o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità** di trasparenza della pubblicazione.

In assenza di specifica previsione di legge o regolamento che disponga diversamente, l'organizzazione potrà pubblicare nel proprio sito istituzionale dati, informazioni e documenti solo rendendo in forma anonima i dati personali eventualmente presenti.

Si riportano di seguito **alcune indicazioni** per aiutare a comprendere caso per caso come procedere.

8.2. Curricula professionali

La normativa prevede la pubblicazione di Curricula relativi a

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza (in formato europeo);
- Titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali (in formato semplificato);
- Titolari di posizione organizzativa (in formato semplificato);
- Membri di Organismi Interni di Valutazione o organi equivalenti;
- Componenti di commissioni giudicatrici;
- Soggetti incaricati di progetti destinatari di corrispettivi o vantaggi economici di qualunque genere (link al CV dell'incaricato del progetto selezionato).

L'obbligo di pubblicazione non può comportare la diffusione di dati personali eccedenti e non pertinenti alle finalità perseguite dalla normativa in materia di trasparenza. Pertanto non devono essere diffusi dati non pertinenti, come ad esempio:

- luogo e data di nascita;
- indirizzo di residenza;
- codice fiscale;
- dati privati di contatto (numeri di cellulare e indirizzi di email);
- informazioni correlate alla sfera privata del soggetto.

È necessario verificare, all'atto della pubblicazione, che sui curricula non siano presenti firme autografe e fotografie.

Poiché le richieste dei curricula ai soggetti sopra indicati sono esclusivamente finalizzate alla pubblicazione on line per ottemperare agli obblighi di trasparenza, si consiglia di specificare questo aspetto al momento della richiesta dei documenti, richiedendo quando possibile la comunicazione dei curricula già depurati di queste informazioni e di tutte le informazioni non ritenute pertinenti rispetto alla finalità di pubblicazione. Si consiglia inoltre di allegare alla richiesta del documento apposita informativa sul trattamento dei dati.

8.3. Insussistenza cause inconferibilità ed incompatibilità

Quando la norma impone la pubblicazione delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità al conferimento dell'incarico, tali documenti devono essere pubblicati rendendo eventuali firme autografe scansionate non intelligibili.

8.4. Compensi, rimborsi, dati patrimoniali e di reddito

Risulta eccedente la riproduzione online della versione integrale di documenti contabili e fiscali, i dati di dettaglio risultanti da dichiarazioni fiscali o cedolini dello stipendio, recapiti individuali, coordinate bancarie utilizzate per effettuare pagamenti salvo la pubblicazione delle dichiarazioni dei redditi prevista dall'art. 14, c. 1, lett. f), D.Lgs. n. 33/2013.

Quando non espressamente richiesta la pubblicazione di copie di documenti, è consigliabile raccogliere le informazioni relative a compensi, rimborsi, dati patrimoniali e di reddito tramite compilazione, da parte degli interessati, di appositi moduli dichiarativi che raccolgano esclusivamente **dati non eccedenti le finalità**, provvisti di adeguata informativa.

In caso di obblighi di pubblicazione di copie dei documenti, è necessario oscurare eventuali dati eccedenti le finalità prefisse (quali, ad esempio, lo stato civile, il codice fiscale, la sottoscrizione autografa, etc.), oltre a quelle informazioni da cui si possano desumere dati di tipo particolare (ad esempio familiari a carico tra i quali possono essere indicati figli disabili, spese mediche e di assistenza per portatori di handicap o per determinate patologie, erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici, erogazioni liberali in denaro a favore delle istituzioni religiose, scelte per la destinazione dell'otto e/o del cinque per mille, ecc).

8.5. Attribuzioni di qualsiasi forma di vantaggi economici

La normativa prevede la pubblicazione, in formato tabellare, degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere **a persone ed enti pubblici e privati** di importo (cumulativo nell'anno) superiore a mille euro.

Non possono essere pubblicate le informazioni idonee a rivelare lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale degli interessati, pertanto quando l'attribuzione economica derivi da tali circostanze i dati devono essere adeguatamente sottoposti a pseudonimizzazione, in modo che le informazioni pubblicate non consentano di essere ricondotte al soggetto correlato.

Tra i vantaggi economici figurano non solo le somme erogate a vario titolo da parte dell'ente (o da soggetti per conto di cui l'ente eroga tali somme) **ma anche somme non richieste in quanto forme di esenzione.**

8.6. Bandi di gara e contratti

L'Art. 1, c. 32 della L. 190/2012 e l'art. 37 del D.lgs. 33/2013 prevedono la pubblicazione, in formato tabellare, delle informazioni sulle singole procedure in formato tabellare. Fra queste informazioni è necessario pubblicare l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, il numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento e l'aggiudicatario. Le informazioni richieste dalla norma prevedono anche la pubblicazione dei dati identificativi dei soggetti e del codice fiscale, i quali risultano essere dati personali se i soggetti sono persone fisiche. In tal caso, ci si deve attenere al principio di minimizzazione del trattamento di dati, riportando solo i dati espressamente richiesti e pertinenti al procedimento in essere e menzionando

informazioni di carattere aziendale. Se possibile, è consigliabile riportare la partita IVA associata del soggetto in luogo del codice fiscale.

In merito agli atti relativi alle procedure di affidamento l'art.29 Dlgs 50/2016 (la cui efficacia cessa al 31/12/2023 come stabilito dall'art 225,comma 2 del D.Lgs 36/2023) e gli artt. 20,21,23 e 28 Dlgs 36/2023 (la cui efficacia è dal 01/01/2024) prevedono, tra altro, la pubblicazione di tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, **compresi i verbali delle commissioni di gara**. In merito ai verbali, in tali documenti possono essere riportati gli esiti dei controlli sul casellario giudiziale di soggetti correlati a vario titolo agli operatori economici partecipanti: trattandosi di dati di carattere giudiziario, è vietato diffondere tali informazioni poiché non espressamente previsto da norme di legge o regolamento, pertanto è necessario pubblicare qualsiasi atto scevro da tali informazioni riconducibili a una qualsiasi persona fisica. Si ricorda che i verbali, come ogni altro documento, devono essere pubblicati in formato aperto; non è possibile pubblicare immagini, nonché files risultanti dalla scansione dei verbali (si ricorda che anche le firme autografe sono un dato personale). Si pone evidenza che l'art 29 del vecchio Codice non indica in maniera esaustiva gli atti soggetti ad obbligo di pubblicazione .La genericità del dato normativo ha indotto l'ANAC ad intervenire sulla materia con l'allegato 9 del PNA 2022 – Delibera ANAC n. 7 del 17/01/2023 nel quale sono stati indicati gli atti assoggettati ad obbligo di pubblicazione per bandi di gara e contratti. L'allegato 9 cessa la sua efficacia al 31/12/2023

Orbene l'art 28 comma 2 del nuovo Codice stabilisce che le stazioni appaltanti e gli concedenti assicurano il collegamento tra sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e la Banca dati nazionale contratti pubblici , mentre la deliberazione Anac n. 264/2023 , con l'allegato 1, ha stabilito gli atti, i dati e le informazioni che devono essere pubblicati su Amministrazione Trasparente e che non devono essere comunicati alla BDNP dal 01/01/2024. Pertanto si pone l'attenzione per i nuovo adempimenti in materia di Trasparenza.

8.7. Pubblicazione dati relativi al personale

In relazione alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di dati relativi al funzionamento degli uffici e ad altre informazioni relative alla gestione del personale, è importante rilevare i seguenti elementi:

a) Articolazione dei singoli uffici: l'art. 13 D. Lgs. 33/2013 prevede che vengano pubblicati l'indicazione delle competenze di ciascun ufficio (anche di livello dirigenziale non generale) e i **nomi dei dirigenti** responsabili dei singoli uffici. Vengono altresì pubblicati i nominativi degli **incaricati di posizione organizzativa, o elevata qualificazione**. E' prevista anche la pubblicazione dell'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche idonee per descrivere l'organizzazione dell'amministrazione, ma tali rappresentazioni non devono indicare ulteriori dati personali delle persone appartenenti alle specifiche unità organizzative;

b) Telefono e posta elettronica: è prevista la pubblicazione dell'elenco completo dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali. I riferimenti di contatto devono essere relativi alle Unità Organizzative o all'organizzazione nel suo contesto o eventualmente ai nominativi dei soggetti che le compongono;

c) Dotazione organica e dati correlati: gli artt. 16 e 17 del D. Lgs. 33/2013 prevedono la pubblicazione di informazioni relative alla composizione dell'organizzazione (es. conto annuale del personale e costo complessivo del personale, tassi di assenza, etc.). Non è prevista pubblicazione di dati personali relativi ai soggetti operanti nell'amministrazione a qualsiasi titolo, ma solo dati cumulativi di sintesi;

d) Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti: è prevista la pubblicazione dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. E' prevista

la pubblicazione di nomi e cognomi dei dipendenti, mentre invece la pubblicazione del codice fiscale è ritenuta eccedente le finalità;

e) Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o organi equivalenti: è prevista la pubblicazione dei nominativi, dei curricula e dei rispettivi compensi per l'attività svolta;

f) Performance: è prevista la pubblicazione dell'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti, oltre che altri dati aggregati come la distribuzione del trattamento accessorio. Non è in alcun modo prevista la pubblicazione di dati personali correlati alla performance del personale.

Oltre ai casi sopra menzionati e alle indicazioni presenti nei punti precedenti relativi al presente capitolo, non sono previste ulteriori pubblicazioni di dati personali relative al personale dell'organizzazione.

8.8. Beni immobili e gestione patrimonio

L'art. 30 del D. Lgs. 33/2013 prevede la pubblicazione delle informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti dall'organizzazione nonché dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti. Non è in alcun modo richiesta la pubblicazione dei dati degli affittuari degli immobili di proprietà dell'organizzazione né dei soggetti a cui l'organizzazione corrisponde un canone di affitto, ad eccezione dei dati identificativi dei concessionari dei beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 48 c. 3 lett. c, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.”.

8.9. Registro degli accessi

La Delibera 1309/2016 di ANAC ha introdotto l'obbligo di pubblicare il “Registro degli accessi”, nell'omonima sotto-sezione di secondo livello localizzata nella sotto-sezione di primo livello denominata “Altri contenuti”.

La normativa non prevede la diffusione di dati personali attraverso il registro, pertanto è necessario fare in modo che le singole istanze registrate non contengano informazioni di questo genere. A questo proposito, gli oggetti dell'istanza non devono contenere riferimenti di carattere personale (**neppure le iniziali** dei nominativi degli istanti).

9. L'albo pretorio

La pubblicazione di atti all'Albo Pretorio on-line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa, costitutiva o integrativa dell'efficacia). Queste sono le caratteristiche principali della sezione dedicata all'albo pretorio:

NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.lgs. 267/2000, L. 69/2009

FINALITA' Pubblicità degli atti adottati dall'organizzazione, affinché soggetti portatori di interesse ne possano venire a conoscenza e possano attivare conseguenti forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell'azione amministrativa.

A CHI SI RIVOLGE Portatori di interesse derivante dagli effetti dell'azione amministrativa oggetto di pubblicità.

VISIBILITA' MOTORI DI RICERCA Dati non indicizzati dai motori di ricerca, pertanto non rintracciabili se non tramite ricerca direttamente sull'albo.

DURATA PUBBLICAZIONE 15 giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

Tenendo sempre in considerazione il principio di legittimità, è necessario che vengano pubblicati all'albo dati personali solo quando sia espressamente previsto da norma di legge o regolamento.

È pertanto importante **verificare quando è necessario pubblicare dati personali – poiché espressamente previsto da norma di legge o regolamento – e quando è sufficiente pubblicare** atti e documenti che descrivano la circostanza dell'azione amministrativa dell'organizzazione, **senza la necessità di diffondere dati personali.**

È importante ricordare che l'albo pretorio è sottratto all'obbligo di indicizzazione nei motori di ricerca, circostanza questa che non trova analogia nel sito istituzionale né nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Questo comporta che, se l'obbligo di diffusione di un dato

personale è limitato alla sola pubblicazione all'albo pretorio, tale informazione non possa essere duplicata in altre sezioni, altrimenti in tali sezioni sarà indicizzata dai motori di ricerca comportando un'eccedenza nella reperibilità dei dati. Qualora si intenda dare maggiore diffusione sul sito istituzionale ad un documento pubblicato all'albo pretorio (es. la pubblicazione all'albo del risultato di una prova intermedia di concorso), si procederà a menzionarne la pubblicazione all'albo del documento, senza replicarlo in altre sezioni: in questo modo, il documento non sarà indicizzato dai motori di ricerca e non sarà più rintracciabile al termine del periodo di pubblicazione.

Si riportano **di seguito alcuni casi di pubblicazioni** all'albo pretorio, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

9.1. Graduatorie di bandi di concorso

E' possibile pubblicare risultati di prove intermedie, gli elenchi di ammessi a prove scritte o orali, i punteggi riferiti a singoli argomenti di esame, i punteggi totali ottenuti, se tali informazioni risultano pertinenti e non eccedenti ai fini del corretto espletamento della procedura concorsuale e della sua rispondenza ai parametri stabiliti nel bando.

Non possono essere pubblicati dati personali degli interessati eccedenti la finalità di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie (es. utenze di **telefonia** fissa o mobile, l'**indirizzo** di residenza o di **posta elettronica**, il **codice fiscale**, l'**indicatore Isee**, il **numero di figli disabili**, i **risultati di test psicoattitudinali** o i titoli di studio), né quelli concernenti le **condizioni di salute degli interessati**, ivi compresi i riferimenti a condizioni di **invalidità, disabilità o handicap** fisici e/o psichici.

L'Anac con delibera 525/2023 è stata chiamata ad esprimersi sulla legittimità della pubblicazione di una graduatoria finale senza riportare il nominativo dei vincitori ma solo un codice identificativo degli stessi: l'Anac ha precisato che ai sensi dell'art. 19 del dlgs n. 33/2013 sono oggetto di pubblicazione le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso (aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori) e non gli esiti delle prove intermedie o i dati personali e concorrenti non vincitori o non ammessi.

La stessa anac sostiene che l'art. 19 citato non trova applicazione alle procedure selettive interne limitatamente alle sole progressioni orizzontali (faq n. 8) mentre quelle verticali rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Al fine di agevolare le modalità di consultazione delle graduatorie oggetto di pubblicazione in conformità alla disciplina di settore, si consiglia che le stesse siano altresì messe a disposizione degli interessati in aree ad accesso selezionato dei siti web istituzionali consentendo la consultazione degli esiti delle prove o del procedimento ai soli partecipanti alla procedura concorsuale o selettiva mediante SPID, CIE o comunque con sistemi di autenticazione conformi al D. Lgs. 82/2005.

9.2. Pratiche edilizie

Nel trattamento dei dati relativi alle pratiche edilizie, è importante focalizzare la finalità di pubblicità notizia correlata alla pubblicazione. E' fondamentale attenersi ai criteri di pertinenza e **non eccedenza**, pubblicando solo le informazioni necessarie per informare eventuali portatori di interesse, discriminando i dati di carattere territoriale funzionali al perseguimento di tale finalità.

Al fine della corretta applicazione del principio di legittimità, è fondamentale conoscere, per ogni diversa tipologia di titolo edilizio, le norme di riferimento che disciplinano la pubblicazione on line. In particolare:

a) Permessi di Costruire. Il D.P.R. 380/2001 - Art. 20 (R), comma 6 recita: "Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio...". **Non facendo espressa menzione di diffusione di dati personali, questi non devono essere pubblicati.** Al fine di segnalare ad eventuali destinatari circostanze di loro interesse, può ritenersi adeguato specificare l'**oggetto territoriale** a cui il Permesso di Costruire si riferisce. Tale approccio **si rivela generalmente adeguato, tranne** nei casi in cui le informazioni pubblicate non possano fornire indirettamente informazioni relative allo stato

di salute: ad esempio, è eccedente le finalità della norma riportare i dettagli dell'oggetto edilizio per cui è stato rilasciato un Permesso di Costruire relativo ad **abbattimento di barriere** architettoniche, poiché da tali informazioni si potrebbe risalire alla circostanza per cui un soggetto residente sia portatore di disabilità. In questo caso, pertanto, il rischio di eccedenza nel trattamento di dati sanitari potrebbe rendere adeguato **limitarsi** alla pubblicazione di informazioni relative **alla via** in cui è stato rilasciato il Permesso, senza indicare il dettaglio dell'edificio. In generale il redattore deve sempre effettuare una valutazione sui potenziali rischi derivanti dall'identificabilità dei soggetti coinvolti, a seconda delle tipologie di dati trattati nella pubblicazione. **NON E' POSSIBILE PUBBLICARE IL PERMESSO IN VERSIONE INTEGRALE, NE' DATI ULTERIORI DELLA PERSONA CHE LO RICHIEDE O DI ALTRI DATI PERSONALI.**

b) Abusi edilizi. Il D.P.R. 380/2001 - Art. 31, comma 7 recita: "Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". **Anche in questo caso, non è richiesta dalla norma la diffusione dei dati personali dei soggetti a cui è imputabile l'abuso.**

c) Autorizzazioni paesaggistiche. Il D.lgs. 42/2004 - Art. 146, comma 13 recita: "Presso ogni amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla regione e alla soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza". La norma prevede il mantenimento di un elenco, disponibile al pubblico, delle autorizzazioni rilasciate con la data di rilascio e l'annotazione sintetica del relativo oggetto, mentre non è fatta alcuna menzione dei soggetti coinvolti, per i quali non è prevista la diffusione dei relativi dati personali.

d) SCIA e CILA. Diversamente dai Permessi di Costruire, per tali titoli edilizi non è previsto alcun regime di pubblicità, per cui non è consentita la diffusione di dati personali correlati. La pubblicazione in elenco dei suddetti titoli non è più prevista a seguito delle modifiche apportate al Dlgs 33/2013, tuttavia va effettuata se prevista dal codice della trasparenza dell'ente.

9.3. Pubblicazione dati relativi al personale

A meno che non sia espressamente previsto da una specifica normativa di settore, non è consentito pubblicare all'albo pretorio alcun dato personale relativo a soggetti che operano all'interno dell'organizzazione o a soggetti ad essi correlati, pertanto si **rende necessario pseudonimizzare eventuali provvedimenti pubblicati all'albo pretorio**, al fine di non diffondere illegittimamente dati personali. **Si ricorda che anche il numero di matricola, essendo un numero di identificazione, è anch'esso considerato un dato personale, pertanto può essere diffuso solo se previsto da una norma di legge o regolamento.**

9.4. Provvedimenti relativi a vertenze e contenziosi

L'obbligo di pubblicità dei provvedimenti amministrativi correlati a vertenze e contenziosi (es. deliberazioni di autorizzazione a resistere in giudizio) deve tenere conto del fatto che i soggetti coinvolti - attivamente o passivamente - in tali frangenti, possano essere particolarmente attenzionati e motivati nel rilevare situazioni di illegittimità nelle azioni amministrative dell'organizzazione, per cui è necessario prestare la massima attenzione nella pubblicazione di contenuti relativi a tali circostanze.

Al fine di non incorrere in un'eccedenza del trattamento di dati, **non è pertanto consentita la pubblicazione di dati personali che possono ragionevolmente ricondurre all'identità delle persone fisiche coinvolte in tali situazioni, come ad esempio iniziali del**

nome e del cognome, numeri di matricola e qualsiasi altro tipo di codice identificativo associato a detti soggetti, sarà necessario inserire degli “omissis” o, eventualmente, un correlato numero di protocollo.

10. Pubblicazione Delibere di Giunta e Consiglio Comunale - Determinazioni

10.1 Pubblicazione Delibere di Giunta e Consiglio Comunale

Le delibere di giunta e consiglio comunale vengono tempestivamente pubblicate all'albo pretorio ed è necessario che ogni dirigente o responsabile del procedimento provveda a **rimuovere qualunque dato personale** non necessario, deve essere prestata particolare attenzione anche agli atti allegati.

10.2. PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DATI PERSONALI

N.B. LA PUBBLICAZIONE DEL NOME E COGNOME O COMUNQUE DI DATI PERSONALI NELLE DETERMINAZIONI/DELIBERE O IN ALTRO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO SOGGIACE ALLE REGOLE GENERALI SECONDO LE QUALI È POSSIBILE LA PUBBLICAZIONE SOLO QUALORA SIA PREVISTO IN UNA NORMA DI LEGGE O DI REGOLAMENTO.

E' NECESSARIO SEMPRE INDIVIDUARE PREVENTIVAMENTE LA NORMA CHE PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO LA PUBBLICAZIONE RELATIVA ALLA CELEBRAZIONE DI UN MATRIMONIO È ESPRESSAMENTE PREVISTA DAGLI ART. 93 E SS. C.C. E PER QUESTO E' POSSIBILE PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON LINE O ANCORA AD ESEMPIO, LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI IL CAMBIAMENTO DEL NOME O DEL COGNOME (D.P.R. 396/2000, ART. 90) O LA COMUNICAZIONE DI AVVISO DI DEPOSITO DELLE CARTELLE ESATTORIALI A PERSONE IRREPERIBILI (ART. 140 C.P.C. E ART. 60 D.P.R. 600/1973), TUTTE FATTISPECIE NELLE QUALI IL LEGISLATORE HA ESPRESSAMENTE PREVISTO LA PUBBLICAZIONE DEI DATI PERSONALI.

11. Accorgimenti e cautele da adottare

Si riportano di seguito i principali accorgimenti e cautele da adottare nel processo di pubblicazione on line di dati personali:

- 1) Prima di procedere con la pubblicazione, individuare se esiste un presupposto di legge o di regolamento che legittimi la diffusione del documento o del dato personale.
- 2) Prima della redazione dell'atto, analizzare quali dati sono necessari per la finalità perseguita, verificando altresì che siano stati rispettati i principi generali del trattamento previsti dal RGPD.
- 3) Controllare che i dati personali oggetto di pubblicazione siano trattati con modalità coerenti con i relativi obblighi di pubblicazione, in termini di indicizzazione sui motori di ricerca e persistenza temporale della pubblicazione, verificando che i documenti siano pubblicati nelle sezioni adeguate.
- 4) Verificare, caso per caso, se ricorrano i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni eccedenti rispetto alla finalità perseguita con la pubblicazione online, oppure pseudonimizzare i dati personali attraverso le tecniche descritte all'articolo successivo.
- 5) Non utilizzare mai le iniziali per indicare i soggetti interessati: il ricorso a tale tecnica di oscuramento dell'identità è inefficace e può comportare, seppur incidentalmente, il riconoscimento degli interessati anche da parte di soggetti che non sono tenuti a conoscerne l'identità, con potenziali gravi pregiudizi, danni o pericoli per le persone coinvolte. A tal proposito, si rammenta che il Gruppo di Lavoro Art. 29, Parere 05/2014 sulle tecniche di anonimizzazione, WP216 ha inteso che “per identificazione non si intende solo la possibilità di recuperare il nome e/o l'indirizzo di una persona, ma anche la potenziale identificabilità mediante individuazione, correlabilità e deduzione”.

6) Qualora si renda necessario ricorrere alla pseudonimizzazione dei dati personali, i codici utilizzati non devono essere utilizzati in ambiti esterni ai trattamenti in questione (ad esempio codici matricola o codici identificativi utilizzati in altri procedimenti) o poter essere decifrati con uno sforzo ragionevole da soggetti non specificamente autorizzati a trattare tali dati.

12. Tecniche di redazione e documenti accessibili

La pubblicazione di atti amministrativi all'Albo Pretorio on-line è indirizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, qualunque effetto giuridico essa assolva (pubblicità notizia, dichiarativa o costitutiva); l'istituto dell'Albo Pretorio, pertanto, si rivolge a quei soggetti portatori di interessi da difendere o da far valere strettamente correlati all'attività amministrativa dell'organizzazione, che venga a concretizzarsi attraverso le deliberazioni e le determinazioni dell'ente.

Pertanto, i redattori di tali atti amministrativi devono tenere conto di due contingenze:

1) La necessità di documentare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa attuata attraverso tali atti, con gli opportuni dettagli che possano esprimere in maniera esauriente il contesto informativo in cui l'atto ha preso vita;

2) Il divieto di pubblicare dati personali, quando non espressamente previsto dalla norma.

Per questi motivi, durante la redazione degli atti soggetti a pubblicità, gli autori devono documentare fatti e atti giuridici, stratificando le informazioni necessarie in modo da poterle sezionare in caso di necessità.

In molti casi l'approccio più efficiente è quello di redigere il documento ipotizzando di dover descrivere le circostanze ambientali in modo tale da non fornire alcuna indicazione, diretta od indiretta, sull'identità dei soggetti coinvolti nello specifico contesto, mettendo tali informazioni ad esclusiva disposizione dei soggetti autorizzati a trattarli. Partendo da tale approccio, è possibile stratificare l'accesso ai dati attraverso una delle tre tecniche di seguito indicate.

In merito alle tecniche di redazione si ricorda che i documenti devono essere accessibili a tutti, secondo la normativa vigente, comprese le persone che usano le tecnologie assistive, come per esempio i lettori vocali di schermo; il formato digitale più idoneo per soddisfare l'esigenza di disporre di documenti accessibili online, è il PDF accessibile.

SI RICORDA ALTRESI CHE NELLA PUBBLICAZIONE DELLA MODULISTICA DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE ANCHE L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

12.1. Allegato parte integrante e soggetto a privacy

Questa tecnica prevede che l'atto soggetto a pubblicazione descriva in maniera dettagliata l'ambito oggettivo del procedimento, senza inserire dati personali che verranno menzionati nell'atto come riportati in un allegato parte integrante e soggetto a privacy.

In questo modo, gli uffici autorizzati a trattare i dati personali potranno richiamare l'atto ed accedere all'allegato attraverso il sistema di gestione documentale dell'organizzazione, mentre i soggetti esterni potranno consultare solamente il documento principale senza allegati.

Un approccio di questo tipo è particolarmente adatto per rendere a disposizione degli uffici delle informazioni strumentali allo svolgimento del procedimento ma di carattere riservato, come ad esempio codice fiscale, IBAN, ecc.

12.2. Richiamo per relationem

L'art. 3 c. 3 L. 241/90 recita: "Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama".

Pertanto è possibile richiamare un documento presente nel sistema di gestione documentale dell'organizzazione (ad esempio un protocollo riservato) inserendo adeguate menzioni come

nell'esempio seguente: "Vista la nota prot. xy richiamata per relationem ex art. 3 c. 3 Legge 241/90 e da ritenersi parte integrante del presente atto...".

Tale tecnica rafforza il livello di riservatezza rispetto alla precedente, poiché l'accesso ad un protocollo riservato in forma predefinita non è consentito neanche agli altri uffici dell'organizzazione. Al contempo, ne riduce il livello di disponibilità. Questa modalità è particolarmente adeguata quando si devono menzionare dei documenti agli atti presso il protocollo dell'organizzazione, che volutamente non sono resi disponibili se non tramite un formale accesso agli atti, come ad esempio relazioni contenenti informazioni personali di carattere particolare.

12.3. Ricorso agli "omissis"

In alcuni casi il documento amministrativo soggetto a pubblicazione deve soggiacere ad una forma vincolante, ad esempio perché soggetto a comunicazione ad enti terzi per cui la struttura del documento è fissa (es. documenti diretti ai Tribunali).

In tali circostanze, l'unica modalità di oscuramento dei dati personali è il ricorso agli "omissis", cioè alla omissione ex post di dati personali dal documento originale nella sua versione sottoposta a pubblicazione. Tale modalità presenta una grande criticità, poiché la revisione successiva di un documento anziché la sua redazione preventiva con una logica stratificata può portare a sviste e cancellazioni parziali dei dati, con rischio di eccedenza del trattamento, pertanto è consigliabile ricorrere a tale modalità **solamente in casi essenziali**.

**DETERMINAZIONE PER
AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI
di importo inferiore a 150.000 euro
Art. 50, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 36/2023**

**(si applica alla determinazione a contrarre semplificata o altro atto di avvio del
procedimento equivalente adottato a decorrere dal 1°luglio 2023)**

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	L'oggetto della determinazione dovrà recare la seguente dicitura: “ <i>Determinazione di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettere a) del D.Lgs. n. 36/2023, dei lavori di.....</i> <i>Importo affidamento €.....</i> <i>CUP.....(CIG).....”.</i>
3	Indicazione decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; - Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità	
5	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	
6	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del lavoro/opera che si intende realizzare.	Indicazione relativa all’interesse pubblico che si intende soddisfare con l’acquisizione della tipologia di lavoro oggetto dell’affidamento.

7	Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione di contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list: - l'oggetto; - l'importo, -il contraente; -le ragioni della sua scelta; -i requisiti di carattere generale e, se necessari, quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Va fatto espresso riferimento all'acquisizione: - del CUP, se trattasi di affidamento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).	L'art. 17, comm1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che: <i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i> <i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i> La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre <i>“è direttamente costitutivo dell'affidamento”.</i>
8	Indicazione dell'oggetto dell'affidamento con le caratteristiche dei lavori che si intendono realizzare. Richiamo espresso: • alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 150.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli atti di approvazione delle varie fasi progettuali, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 36/2023; • agli estremi dell'atto di validazione	

	del progetto, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023, • all'attestazione del Direttore dei lavori relativa alla cantierabilità dell'opera;	
9	Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza: - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile.	L'art. 14, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano. L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: - nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13; - i costi della manodopera e della sicurezza sono incorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
10	Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento: - al rispetto delle previsioni di cui all'art.	La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall'art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023,

48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all'accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo; - al ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 36/2023 (es. MEPA); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, relativi all'inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l'inclusione lavorativa (eventuale riferimento da inserire – vedi infra); - al rispetto delle previsioni di cui all'art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica; - all'adeguatezza del contratto collettivo nazionale applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto. Con riferimento all'applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia di quanto previsto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di clausole sociali, si segnala un dubbio interpretativo in merito. Da un lato il Consiglio di Stato nella relazione del dicembre 2022, ha affermato che <i>“la disciplina dei contratti sottosoglia si completa poi con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi”</i>.	secondo cui: <i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i> <i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i> <i>3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”.</i> Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): <i>«Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnica o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri.</i> Secondo il Consiglio di Stato è possibile fare riferimento ai criteri sintomatici individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia n. 318/2016, ossia: 1.esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (purché reali e non fittizie); 2. consistenza dell'importo dell'appalto; 3. presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi; 4. luogo di esecuzione dei lavori; 5. caratteristiche specifiche dei prodotti; 6. caratteristiche tecniche dell'appalto; 7. precedenti appalti analoghi indetti dalla medesima o da altra stazione. Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il (MIT), ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, oltre
--	--

	Dall'altro, il parere n. 2083 del 27/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ritiene che <i>“il dato testuale induce a escludere l'obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti”</i>.	all'ipotesi, espressamente prevista nell'art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>“le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”</i>.
11	Indicazione delle modalità di scelta dell'operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto: 1) del possesso da parte dell'operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1, lett. a); 2) della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario; 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione e ai seguenti elementi: -congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell'affidatario; -dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>“dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di</i>	La disciplina introdotta dall'art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l'affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023 Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercati elettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l'acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell'affidamento diretto. Con riferimento al punto 5), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.L.gs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un</i>

<i>utilizzare il medesimo CCNL come individuato dalla stazione appaltante” oppure “ha dichiarato di applicare il CCNL_____ codice_____, comprovando adeguatamente l’equivalenza delle tutele economiche e normative”:</i> - del comprovato impegno dell’affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate (se previste) e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell’art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023; 5) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023); Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia: - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell’auto-organizzazione amministrativa, dell’autonomia e dell’equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell’applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell’appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula); - dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale	<i>appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.</i> La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari. E’ consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi: - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023) Con riferimento ai cd. microaffidamenti (inferiori a 5.000 euro), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2145 del 18 luglio 2023, ha rammentato che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio della fiducia di cui all’art. 2 oltre che l’art. 14, comma 6, secondo cui <i>“un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.</i> Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. L’Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all’impresa “uscente”, deve essere attentamente valutata dalla
--	---

	dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).	stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.
12	Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.	L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In merito alla possibilità di utilizzo del DGUE anche con riferimento a siffatti affidamenti, si segnala il parere del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT) n. 2135 del 14/07/2023 La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per i controlli a campione, confronta anche artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la

		Disciplina dei Contratti dell'Ente Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a: - risoluzione del contratto; - escussione della eventuale garanzia definitiva, - comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
13	Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso	L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede: <i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i> <i>2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i> <i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i>

		4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.”
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
15	Dispositivo:	
	- indicazione dei lavori che si intendono realizzare mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023; - indicazione dell’operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - espresso riferimento all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico scelto, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente) cfr. punto 12. - espresso riferimento alla verifica dei costi della manodopera, dell’adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali applicate; - affidamento dei lavori al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall’Ente tramite (indicare le modalità di acquisizione, es piattaforma di approvvigionamento digitale...); - indicazione importo dell’affidamento, oltre Iva, e importo per oneri della sicurezza da rischi interferenziali e richiamo alle condizioni tutte come	Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23: - art. 17, comma 5: “L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace” - art. 53, comma 1: “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.” - art. 53, comma 4: “In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale”. - art. 55: “La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni

descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento; - durata dell'affidamento; - riferimento all'acquisizione o alla motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ; - riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto; - approvazione dello schema di contratto; - indicazione delle principali condizioni contrattuali; - indicazione della forma del contratto (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).	dall'aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”. - art. 50, comma 6: “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”. - art. 50, comma 7: “la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”. In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità: in forma scritta • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Soltanto con riferimento alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del
---	---

		Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. Nel contratto, da stipulare soltanto dopo l'assunzione della prenotazione di spesa, dovrà essere inserita: -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). - come allegati, quale parte integrante del contratto i capitoli e computi metrici estimativi, laddove richiamati nella documentazione della procedura. In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)
16	Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di: - relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - anno di esigibilità della prestazione; -accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.	
17	Indicazione del del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e del responsabile del procedimento per la fase di affidamento, se non coincidenti.	L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed</i>

		<i>esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.</i>
18	Riferimento all’assolvimento degli obblighi di pubblicazione all’albo pretorio e quelli di trasparenza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023.	Riportare la seguente dicitura <i>“dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”.</i> L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato <i>“Trasparenza dei contratti pubblici”</i> prevede: “1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco

		<i>degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.</i> <i>4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”.</i> Si segnala che l’ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti: - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell’articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell’articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l’inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all’intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all’esecuzione; - con la pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell’Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.
19	Riferimento alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 9, e dell’art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023	Riportare la seguente dicitura “<i>dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023</i>”. L’art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “<i>Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l’avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.</i>”

		Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).
20	Indicazione del firmatario dell'atto	
21	Acquisizione del visto di regolarità contabile	Si rammenta che non va apposta in calce alla determinazione la dicitura e la firma del Ragioniere generale, atteso che con la digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali tramite l'applicativo SISDOC, tale visto costituisce un allegato della determinazione, generato e firmato digitalmente in una fase successiva di competenza dell'Area Servizi Finanziari.

**DETERMINAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO
DI**

**SERVIZI/FORNITURE, compresi i SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA e
l'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, di importo inferiore a 140.000 euro
Art. 50, comma 1, lettere b) del D.Lgs. n. 36/2023**

**(si applica alla determinazione a contrarre semplificata o altro atto di avvio del procedimento
equivalente adottato a decorrere dal 1°luglio 2023)**

	ELEMENTI	NOTE
1	Intestazione: Ente e autorità che emana il provvedimento e tipo di provvedimento	
2	Oggetto Indica in sintesi il contenuto del provvedimento e la famiglia di appartenenza.	L'oggetto della determinazione dovrà recare la seguente dicitura: “Determinazione a contrarre per l'affidamento diretto di....., ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023. Importo affidamento €..... CUP (se previsto) (CIG).....”.
3	Indicazione decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale ricoperto	
4	Riferimenti di diritto: D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (art. 192); D.Lgs. n. 36/2023; -Regolamento interno in materia di contratti pubblici; -Regolamento di contabilità; -Protocollo di legalità.	
5	Indicazione estremi deliberazione di approvazione di: - DUP; - Bilancio di Previsione, o indicazione eventuale sussistenza regime esercizio provvisorio (cfr. art. art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000); - Piano Esecutivo di Gestione - Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)	

6	Motivazione in merito alla natura e alle finalità pubbliche del servizio/fornitura da acquisire	Indicazione relativa all'interesse pubblico che si intende soddisfare con l'acquisizione della tipologia di servizio o fornitura oggetto dell'affidamento.
7	Richiamo all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/23, in base al quale in caso di affidamento diretto la decisione a contrarre deve individuare i seguenti elementi, come sviluppati nei punti successivi della presente check list. - l'oggetto; - l'importo, -il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. Va fatto espresso riferimento all'acquisizione: - del CUP, se trattasi di affidamento per il quale è richiesto tale codice; - del CIG, ai fini della tracciabilità e del monitoraggio dei contratti pubblici. Si segnala che la richiesta di CIG per le procedure assoggettate al D.Lgs. n. 36/2023 pubblicate a decorrere dall'1/01/2024, avverrà attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate mediante interoperabilità con i servizi erogati dalla Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDNP).	L'art. 17, comm1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che: <i>“1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.</i> <i>2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”.</i> La relazione illustrativa del codice chiarisce che, nel caso di affidamento diretto, il provvedimento con cui si esterna la decisione dell'Ente di contrarre “è direttamente costitutivo dell'affidamento”.
8	Indicazione delle caratteristiche dei servizi/forniture che si intendono acquistare. Richiamo espresso: - alla circostanza che, dato l'importo dell'affidamento (inferiore ad € 140.000,00), non sussiste l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023; - all'approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023; - al rispetto della previsione di cui all'art. 1, comma 512 della L. n. 208	L'art. 41, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>“La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. L'allegato I.7 definisce i contenuti minimi del progetto”.</i> L'art. 1, comma 512 della L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che <i>“Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto</i>

	del 2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) nelle ipotesi di acquisizione di beni e servizi informatici e di connettività .	<i>economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti."</i>
9	Indicazione dell'importo massimo stimato dell'affidamento, determinato in osservanza: - dei criteri fissati dall'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023; - di quanto previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, solo per servizi non di natura intellettuale; - di quanto previsto dall'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, in merito alla suddivisione in lotti; - del CCNL applicabile con indicazione del relativo codice identificativo ai sensi dell'art. 11, co 2, del D.Lgs. n. 36/2023; - della relativa copertura contabile.	L'art. 14, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: - il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante; - il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando la stazione appaltante prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto; - la scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee; - un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. L'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che: <i>"14. Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.</i> <i>Nell'allegato I.13 sono stabilite le modalità</i>

		di determinazione dei corrispettivi per le fasi progettuali da porre a base degli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica ed esecutiva di lavori, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione dei lavori, alla direzione di esecuzione, al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, al collaudo, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento”.
10	Indicazione della procedura di affidamento seguita con espresso riferimento: - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in ordine all’accertata assenza di un interesse transfrontaliero certo (vedi nota a fianco in merito); - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (tranne che per le ipotesi di servizi intellettuali e forniture senza posa, cui non si applica), relativi all’inserimento di clausole sociali volte a tutelare la stabilità occupazionale, la parità di genere, le pari opportunità generazionali, l’inclusione lavorativa. (riferimento eventuale). Allo stato, infatti, esiste un dubbio interpretativo in merito all’applicabilità anche agli affidamenti diretti sotto soglia di quanto previsto dall’art. 57, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di clausole sociali. Da un lato il Consiglio di Stato nella relazione del dicembre 2022, ha affermato che <i>“la disciplina dei contratti sottosoglia si completa con le norme di portata generale, applicabili a tutti gli affidamenti posti</i>	La disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, è stabilita dall’art. 48 del D.Lgs. n. 36/2023, secondo cui: <i>“1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.</i> <i>2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.</i> Secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri. Secondo il Consiglio di Stato è possibile fare riferimento ai criteri sintomatici individuati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia n. 318/2016, ossia:

<i>in essere dalle stazioni appaltanti (pensiamo ai principi applicabili agli affidamenti di ogni importo) e con quelle contenute negli Allegati, cui le norme del codice fanno rinvio, come in materia di elenchi”.</i> Dall’altro, il parere n. 2083 del 27/06/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), ritiene che <i>“il dato testuale induce a escludere l’obbligo di applicazione della clausola sociale agli affidamenti diretti”</i>). - al rispetto delle previsioni di cui all’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, circa l’inserimento nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), definiti per specifiche categorie di appalti, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell’appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. - art. 26, comma 3 della L. n. 488/99, ed all’art. 1, comma 449 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP); - art. 1, comma 450 della L. n. 296/2006 (obbligo di ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importopari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario); - art. 1, comma 512 della L. n. 208/2015 (obbligo di ricorso esclusivo al MEPA per acquisizione di <u>beni e servizi informatici e di connettività</u>, a prescindere dall’importo) Con riferimento a queste ultime disposizioni normative richiamate si rammenta che i contratti stipulati in violazione dell’ art. 26, comma 3 della L. n. 488/99 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono	1.esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (purché reali e non fittizie); 2.consistenza dell’importo dell’appalto; 3.presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi; 4.luogo di esecuzione dei lavori; 5.caratteristiche specifiche dei prodotti; 6.caratteristiche tecniche dell’appalto; 7.precedenti appalti analoghi indetti dalla medesima o da altra stazione. Si segnala, altresì, che con circolare n. 298 del 20/11/2023, il (MIT), ha chiarito che è possibile ricorrere alle procedure ordinarie anche per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, oltre all’ipotesi, espressamente prevista nell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, di esistenza di un interesse transfrontaliero certo. Nella suddetta circolare, in particolare, si ribadisce che <i>“le disposizioni contenute nell’articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell’Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE”</i>. L’art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, dispone che “Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”. Formule da inserire nell’atto a seconda del caso: - <i>“di non ricorrere al MEPA in quanto trattasi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000 iva esclusa”</i> (tale esclusione non vale nelle ipotesi di acquisto di beni informatici e di connettività) - se non vi è alcuna convenzione Consip attiva in materia o convenzione di
--	---

nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. (cfr. art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012). Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della L. n. 488/99 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della L. n. 296/2006, possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione. (cfr. art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012)	soggetto aggregatore: <i>“dato atto che si procede autonomamente in quanto al momento dell’indizione della procedura di approvvigionamento non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della L. n. 488/99, né accordi quadro aventi ad oggetto ben/servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura, né convenzioni del soggetto aggregatore”;</i> -in caso di motivata urgenza, ai sensi dell’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 421 della Legge di Bilancio per il 2017: <i>“dato atto che si procede allo svolgimento di autonoma procedura di acquisto diretta alla stipula di un contratto avente durata e misura strettamente necessaria, per motivi di urgenza derivanti da....(indicazione delle ragioni dell’urgenza), con espressa clausola risolutiva nel caso della disponibilità della detta convenzione”</i> - oppure se è attiva una convenzione Consip ma non si intende utilizzarla e si procede all’ acquisto autonomo, con la stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria: <i>“dato atto che il presente affidamento è effettuato nel rispetto dell’obbligo previsto dal comma 3 dell’articolo 26 della L. n. 488/99 e successive modificazioni, in quanto il/i bene/i (oppure, il/i servizio/i) è (sono) acquisito/i a condizioni prezzo – qualità più vantaggiosi di quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data, che ha ad oggetto prodotti (o servizi) comparabili con quello/i di cui alla presente determinazione</i> <i>oppure, a condizioni prezzo – qualità non superiori a quelle di cui alla convenzione Consip “...” sottoscritta in data ..., che ha ad oggetto prodotto/i (o servizio/i) comparabile/i con quello/i di cui alla presente determinazione)”;</i> - se non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell'appalto sul MEPA: <i>“dare atto che non sono attivi bandi per la categoria merceologica oggetto dell’appalto</i>
---	--

		<i>sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”.</i> In quest’ultimo caso si evidenzia che qualora la tipologia di bene/servizio sia prevista nel Capitolato Tecnico di uno dei Bandi del Mercato Elettronico ma non ci sono a catalogo offerte relative da parte dei fornitori, occorre previamente verificare la disponibilità del bene da acquisire attraverso la RDO ai fornitori abilitati al bando. Qualora i fornitori invitati non presentino offerta, si potrà espletare un'autonoma procedura di gara. In caso di adesione al MEPA indicare: - il bando; - la categoria merceologica; - il CPV.
11	Indicazione delle modalità di scelta dell’operatore economico affidatario e delle ragioni sottese alla stessa, dando conto: 1) del possesso da parte dell’operatore economico scelto dei requisiti richiesti. In particolare, devono essere scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (cfr. art. 50, comma 1, lett. b); 2) della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare; 3) di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario; 4) della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; 5) nelle ipotesi di servizi non intellettuali e di forniture con posa: della congruità del costo della manodopera indicato in sede di presentazione del preventivo da parte dell’affidatario; dell’adeguatezza del contratto collettivo applicato in	La disciplina introdotta dall’art. 50, comma 1, lettere a), del D.Lgs. n. 36/2023 comporta che l’affidamento diretto ivi disciplinato è possibile anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prescrizioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, sempre nel rispetto dei principi generali enunciati dal Libro I, Parte I, Titolo I del D.Lgs. n.36/2023 Con riferimento al punto 4), al fine di dare atto della congruità del prezzo, ci si può avvalere di strumenti come la verifica di listini pubblici o presenti in mercatielettronici pubblici, il riferimento a propri precedenti affidamenti per commesse identiche o analoghe, l’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni; l’acquisizione informale di preventivi aventi lo scopo di sondare il mercato e comprendere quale tra gli operatori economici sondati abbiano requisiti e interesse a negoziare sulla base appunto di un preventivo di massima della spesa, che sarà lo spunto per la successiva vera e propria negoziazione scaturente nell’affidamento diretto. Si fa presente che gli obblighi inerenti la previsione di clausole sociali, la congruità

relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto (può essere inserita la seguente dicitura: <i>“dare atto dell'adeguatezza del contratto collettivo applicato in quanto l'affidatario ha dichiarato di utilizzare il medesimo CCNL sopra individuato dalla stazione appaltante”</i> oppure <i>“ha dichiarato di applicare il CCNL codice_, comprovando adeguatamente l'equivalenza delle tutele economiche e normative”</i> (cfr. relazione illustrativa al bando tipo Anac 1/2023, art. 3); del comprovato impegno dell'affidatario al rispetto delle clausole sociali sopra individuate (se previste) e alla debita dichiarazione in offerta dei propri costi della sicurezza ai sensi dell'art. 109, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023; 6) del rispetto del principio di rotazione (cfr. art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023) Si rammenta che il D.Lgs. n. 36/2023 anche per i contratti inferiori alle soglie comunitarie impone il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I e II, ossia: - dei principi di carattere generale di cui agli articoli da 1 a 12 (tra gli altri, i principi del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato, della buona fede e affidamento, della solidarietà e sussidiarietà, dell'auto-organizzazione amministrativa, dell'autonomia e dell'equilibrio contrattuale, della tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione, dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro); - di alcuni principi di carattere procedurale, articoli da 13 a 18 (nomina del Responsabile Unico di Progetto, del metodo di calcolo del valore dell'appalto, del conflitto di interessi e delle fasi della procedura e della stipula);	del costo della manodopera e l'adeguatezza del CCNL, non si applicano ai servizi intellettuali e alle forniture senza posa (cfr. relazioni illustrative ANAC al bando tipo 1/2022, art. 7 e al bando tipo 1/2023, art. 3). Con riferimento al punto 6), ossia il rispetto del principio di rotazione l'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, stabilisce che <i>“è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”</i>. La menzionata disposizione risulta innovativa nella parte in cui non prevede che la rotazione si applica anche nei confronti degli operatori economici invitati alla precedente procedura ma non risultati aggiudicatari. E' consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione nelle seguenti ipotesi: - in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (art. 49, comma 4). Ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti, e non alternativi tra loro. - nei casi di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (cfr. art. 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023) Con riferimento ai cd. microaffidamenti (inferiori a 5.000 euro), il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), con il parere n. 2145 del 18 luglio 2023, ha rammentato che, anche per tali affidamenti, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio della fiducia di cui all'art. 2 oltre che l'art. 14, comma 6, secondo cui <i>“un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo</i>
--	--

	- dei principi in materia di digitalizzazione articoli da 19 a 36 (principi e diritti digitali, trasparenza, ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale <i>e- procurement</i>, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, Fascicolo virtuale dell'operatore economico, Piattaforme di approvvigionamento digitale, regole tecniche e di pubblicità legale degli atti, uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici, anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti, sistemi dinamici di acquisizione, aste e cataloghi elettronici, accesso agli atti e della riservatezza).	<i>giustificchino</i>". Si segnala, altresì, il parere Anac n. 58 del 10 novembre 2023, secondo cui derogare al principio di rotazione degli appalti per ragioni di urgenza è illegittimo. L'Autorità precisa che, tenuto conto delle previsioni e della ratio dell'art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso di affidamento dello stesso contratto all'impresa "uscente", deve essere attentamente valutata dalla stazione appaltante, previa verifica concreta e specifica, l'esistenza dei presupposti legittimanti la deroga al principio di rotazione, fornendo adeguata e puntuale motivazione in relazione a tutte le condizioni indicate dall'art. 49, comma 4, del Codice. In particolare vanno espressamente evidenziate le ragioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale. Per cui, stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento un'indagine di mercato e di una procedura negoziata.
--	--	--

12	Riferimento alla verifica del possesso in capo all'operatore economico selezionato dei requisiti di carattere e degli altri requisiti specialeventualmente richiesti dalla stazioneappaltante.	L'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, con riferimento al controllo del possesso dei requisiti, prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. In merito alla possibilità di utilizzo del DGUE anche con riferimento a siffatti affidamenti, si segnala il parere delMinistero Infrastrutture e Trasporti (MIT) n.2135 del 14/07/2023 La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio diun campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Per i controlli a campione, confronta anche artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente

		Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede a: - risoluzione del contratto; - escussione della eventuale garanzia definitiva, - comunicazione all'ANAC; - sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
13	Dichiarazione circa l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso	L'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.L. n. 132/2023, convertito con L. n. 170/2023, prevede: <i>“1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.</i> <i>2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.</i> <i>3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.</i> <i>4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di</i>

		<i>conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”.</i>
14	Assolvimento contributo ANAC , ai sensi dell’art. 1, comma 65, della L. n. 266/2005 (in caso di affidamento superiore a euro 40.000)	Con il Decreto del Presidente del Consiglio del 20/02/2023 è stata approvata la deliberazione Anac n. 621 del 20/12/2022, riguardante la rimodulazione dei contributi di autofinanziamento dell’ Autorità Nazionale Anticorruzione .
15	Dispositivo:	
	- indicazione dei servizi, inclusi quelli di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, o delle forniture che si intendono acquisire mediante l’affidamento diretto ai sensi dell’art.50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023; - indicazione dell’operatore economico scelto sulla scorta delle motivazioni indicate in premessa; - espresso riferimento all’accertamento del possesso dei requisiti da parte dell’operatore economico scelto, (ovvero del ricorso alla verifica a campione, ai sensi dell’art. 52, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e degli artt. 14 e 33.1 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell’Ente); - espresso riferimento alla congruità del prezzo; alla verifica dei costi della manodopera, dell’adeguatezza del CCNL e delle clausole sociali eventualmente applicate (tranne che per servizi intellettuali e forniture senza posa - vedi nota punto 11) -affidamento della fornitura dei beni/servizi al contraente individuato alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall’Ente tramite... (indicare le modalità di acquisizione, es ricorso a convenzione Consip, al Mepa, etc....); - indicazione importo dell’affidamento, (oltre Iva, e importo per eventuali oneri della sicurezza da rischi interferenziali)	Si segnalano le seguenti novità introdotte dal D.Lgs. n. 36/23: - art. 17, comma 5: “<i>L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione che è immediatamente efficace”</i> - art. 53, comma 1: “<i>Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell’articolo50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell’avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.”</i> - art. 53, comma 4: “<i>In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l’esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell’importo contrattuale”.</i> - art. 55: “<i>La stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall’aggiudicazione. I termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”.</i>

con richiamo alle condizioni tutte come descritte nella documentazione progettuale indicata nelle premesse e posta a base dell'affidamento, con espresso riferimento alla congruità dello stesso; - indicazione della durata dell'affidamento; - riferimento all'acquisizione o alla motivata mancata acquisizione della garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ; - riferimento all'eventuale esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023; - espresso richiamo al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010, con la specificazione che il mancato adempimento di tali obblighi è causa di risoluzione immediata del contratto; - approvazione dello schema di contratto; - indicazione della forma del contratto (art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023).	- art. 50, comma 6: <i>“Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione”.</i> - art. 50, comma 7: <i>“la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto”.</i> In merito alla forma del contratto, l'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede, in via generale, che il contratto è stipulato, a pena di nullità: in forma scritta • in modalità elettronica; • nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; • in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. Soltanto con riferimento alle procedure negoziate agli affidamenti diretti, la menzionata disposizione prevede che il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
---	--

		Nel contratto, da stipulare soltanto dopo l'assunzione della prenotazione di spesa, dovrà essere inserita: dovrà essere inserita: -espressa clausola di estensione del rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione; -indicazione espressa del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità ai sensi della L. n. 136/2010; -riferimento agli obblighi e clausole derivanti dal Protocollo di legalità (nei casi in cui debba essere applicato). Al contratto deve essere, altresì, allegata apposita dichiarazione del Dirigente che stipula l'atto con la quale viene attestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. n. 488/1999. In caso di utilizzo del documento di stipula MEPA, gli obblighi relativi al protocollo di legalità e codice di comportamento andranno assunti con separata dichiarazione sottoscritta dall'affidatario, da allegare al contratto nel Registro Contratti Pubblici (R.C.P.)
16	Assunzione della prenotazione di spesa (O.G.S.) con espressa indicazione di: - relative partizioni di bilancio – PEG deputate alla copertura della spesa; - anno di esigibilità della prestazione; -accertamento della compatibilità, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in Legge n. 102/2009) dei pagamenti conseguenti con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica.	
17	Indicazione del responsabile del procedimento e del Responsabile Unico del Progetto (RUP)	L'art. 15, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che <i>“Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina</i>

		di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”.
18	Richiamo all’assolvimento dell’obbligo di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Controllo di gestione, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis della L. n. 488/1999	L’art. 26, comma 3 bis della L. n. 488/1999, prevede che “I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.”
19	Riferimento all’assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023)	Riportare la seguente dicitura “dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e comunicati alla BDNCP ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023”. L’art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, rubricato “Trasparenza dei contratti pubblici” prevede: “1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del

	sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti dell' gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione. 3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate. 4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo”. Si segnala che l'ANAC, nella deliberazione n. 264/2023, ha chiarito che gli obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici sono assolti dalle stazioni appaltanti: - con la comunicazione tempestiva alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del D.Lgs. 33/2013, di tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della deliberazione ANAC n. 261/2023; - con l'inserimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", di un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Il collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare
--	--

		riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e assicura la trasparenza di tutti gli atti di ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione; - con la pubblicazione in “<i>Amministrazione Trasparente</i>” del sito istituzionale dei soli atti, dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP, come elencati nell'Allegato 1 della deliberazione n. ANAC 264/2023.
20	Riferimento alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023	Riportare la seguente dicitura “<i>dare atto che si procederà alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della presente procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023</i>”. L'art. 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che “<i>Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.</i>” Il menzionato comma 8, rinvia, a sua volta alle modalità di pubblicazione a livello nazionale stabilite dall'art. 85 del D.Lgs. n. 36/2023 (pubblicazione sulla Banca Dati nazionale dei Contratti Pubblici dell'Anac e sul sito istituzionale della stazione appaltante).
21	Indicazione del firmatario dell'atto	
22	Acquisizione del visto di regolarità contabile	Si rammenta che non va apposta in calce alla determinazione la dicitura e la firma del Ragioniere generale, atteso che con la digitalizzazione del flusso degli atti dirigenziali tramite l'applicativo SISDOC, tale visto costituisce un allegato della determinazione, generato e firmato digitalmente in una fase successiva di competenza dell'Area Servizi Finanziari.